

CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RETI DATI AD ALTA VELOCITA'
SUL TERRITORIO COMUNALE

TRA

– il **COMUNE** di **Settimo Torinese**, nella persona di _____, con sede in _____, C.F. e P. I.V.A. _____ in qualità di _____ e legale rappresentante,
(di seguito "il Comune")

E

– **Open Fiber S.p.A. _ Open Fiber S.p.A.** (di seguito "Open Fiber"), con sede in Milano, capitale sociale Euro 250.000.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Milano 09320630966, nella persona dell'Ing. Guido Maria Garrone, nato a Milano il 20/04/1961, c.f. GRRGMR61D20F205A, in qualità di procuratore giusta procura a ministero dott Nicola Atlante, Notaio in Roma, di rep. N° 53642, racc. n° 26857, del 23 /01/2017;
(di seguito "Open Fiber" o "OF");

di seguito anche indicati singolarmente come "la Parte" ed unitariamente come "le Parti".

PREMESSO CHE

- In data 03 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il Piano strategico per lo sviluppo della banda ultra-larga in Italia denominato "
Strategia italiana per la banda ultralarga; il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha introdotto norme di semplificazione ed agevolazione delle procedure di realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della normativa previgente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ("Codice delle comunicazioni elettroniche") ed all'art. 2 della L. 6 agosto 2008, n. 133;
- in coerenza con il sopra descritto Piano strategico nazionale, Open Fiber (di seguito "OF"), titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 25, comma 4, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche), ha avviato un piano per la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica, su scala nazionale, accessibile a tutti gli operatori interessati, nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale ed europeo;
- in tale ambito, OF è interessata a realizzare una rete di telecomunicazioni a banda ultralarga in fibra ottica sul territorio comunale della **Città di Settimo Torinese** (di seguito anche "Piano Open Fiber"), assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire diritti di accesso *wholesale* a

condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti gli attori che ne facciano richiesta;

- in particolare, il Piano “Fiber to the home” che OF intende realizzare è finalizzato a portare la fibra spenta fino alle unità immobiliari, abilitando al contempo una rete Ultra Broadband (UBB) a disposizione degli operatori TLC, riutilizzando le infrastrutture esistenti e riducendo al minimo l’impatto dei cantieri di lavoro necessari;
- l’ art. 2 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., stabilisce che gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività, da presentare almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori;
- l’art. 3 del D.M. 1 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, in particolare con il sopra richiamato art. 2 del D.L. 112/2008 e con il D.Lgs. 33/2016, prevede che l’installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed utilizzate per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al massimo l’impatto ambientale degli interventi;
- l’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003, come modificato dal citato D.Lgs. 33/2016, prevede che per l’installazione di infrastrutture che comportino la realizzazione di opere civili, scavi e l’occupazione di suolo pubblico, l’istanza di autorizzazione si intende accolta trascorsi i termini abbreviati (di trenta, quindici o otto giorni), previsti per le varie fattispecie di intervento disciplinate dal medesimo articolo, senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi;
- le Parti convengono che per velocizzare l’esecuzione del Piano Open Fiber e minimizzare i disagi alla cittadinanza è di fondamentale importanza poter utilizzare in quantità significativa le infrastrutture esistenti che risultino tecnicamente idonee e disponibili.
- a tale riguardo le Parti ritengono di reciproco interesse ed utilità stipulare un’apposita convenzione di portata generale al fine di regolamentare l’utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l’impiego di tecniche innovative di costruzione che possano permettere la massima riduzione dei tempi e dei costi d’intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale, nonché di prevedere modalità di gestione semplificate degli iter autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei relativi flussi comunicativi;

- L'adesione del Comune al Piano Open Fiber non costituisce per OF alcun titolo di esclusività e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del Comune, di analoghi progetti proposti da soggetti aventi titolo e conformi rispetto alla regolamentazione del settore, ai quali il Comune stesso si riserva di poter aderire.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Premesse e Allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione - Piano Open Fiber

La presente Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti in merito all'attuazione di un progetto avente ad oggetto la realizzazione di reti in fibra ottica utilizzando infrastrutture di nuova posa o esistenti.

La presente Convenzione, nel vincolare le Parti all'esecuzione degli impegni assunti, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli concessori ed autorizzativi, condivide le modalità di monitoraggio e di eventuale revisione delle procedure per garantirne l'efficienza e l'efficacia.

In particolare OF provvederà a realizzare con mezzi propri l'infrastruttura in fibra ottica in configurazione FTTH che interesserà il **Comune di Settimo Torinese**, (di seguito, il "Piano Open Fiber").

Il Piano Open Fiber verrà attuato attraverso le fasi di autorizzazione e realizzazione di uno o più Progetti (di seguito, "Progetti"), che potranno riguardare gli interventi di infrastrutturazione in fibra ottica da realizzarsi sull'intero territorio comunale.

La presente Convenzione, nell'ambito dell'attuazione del Piano Open Fiber, disciplina:

- le procedure amministrative da seguire per l'ottenimento delle autorizzazioni comunali;

- i reciproci rapporti tra OF e l'Amministrazione Comunale relativi:

alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc, di differenti proprietari e/o gestori.

Art. 3

Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture nella titolarità del Comune o di terzi

OF e il Comune convengono che le infrastrutture a banda ultra larga ed ogni connessa opera realizzata in virtù della presente Convenzione, siano esse posate nel suolo o nel

sottosuolo e soprasuolo pubblico, ovvero posate all'interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sottoservizi, costituiscono proprietà superficaria di cui OF è esclusivo titolare e di conseguenza le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. OF manterrà la proprietà delle infrastrutture, anche una volta spirato il periodo concessorio.

OF potrà prevedere nei propri progetti l'uso di infrastrutture preesistenti nella titolarità del Comune ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, qualora idonee per la posa dei cavi in fibra ottica e per l'installazione di apparecchiature, specificandolo nella relativa domanda di autorizzazione, di cui al successivo art. 4.

A tale riguardo, il Comune consentirà a condizioni eque e non discriminatorie e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2016, l'utilizzo delle infrastrutture preesistenti nella propria titolarità e si adopererà presso le proprie società controllate o partecipate affinché le medesime, analogamente, consentano l'utilizzo anche delle proprie infrastrutture preesistenti.

Resta inteso che i cavidotti e tutte le altre infrastrutture per sotto servizi del Comune che siano utilizzate da OF nel Piano Open Fiber per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne concede l'uso secondo quanto previsto al successivo art.4.

Il Comune si impegna, altresì, a farsi promotore presso gli altri soggetti gestori di infrastrutture preesistenti, operanti nel territorio comunale, affinché gli stessi ne consentano l'utilizzo da parte di OF, ed a tale fine si rendano disponibili a fornire alla stessa ogni informazione necessaria alle relative valutazioni, in tempi coerenti con la realizzazione del Piano Open Fiber. I termini e le modalità di tale azione verso i terzi gestori di infrastrutture preesistenti verranno regolati con apposito disciplinare tra le parti.

Art. 4

Procedura di autorizzazione dei singoli progetti

Per le attività di nuova infrastrutturazione, comprese quelle per il riutilizzo di infrastrutture esistenti, OF presenterà, direttamente o attraverso terzi dalla stessa delegati, apposita domanda di autorizzazione in relazione a ciascun Progetto, secondo le procedure in uso presso il Comune, eventualmente modificate per facilitare l'attuazione di un Progetto di queste dimensioni. Tale domanda dovrà essere corredata degli elaborati necessari a documentare e descrivere compiutamente lo stato di fatto e di progetto dei luoghi interessati e di tutta la documentazione necessaria per il rilascio di eventuali titoli abilitativi previsti da leggi e regolamenti.

La domanda è formulata, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.

Resta inteso, in ogni caso, che sia la domanda presentata che l'autorizzazione rilasciata si intendono riferite a tutti gli interventi, compresi quelli per il riutilizzo di infrastrutture esistenti, da realizzare su suolo pubblico e/o proprietà pubbliche o/o

private, fatti salvi eventuali diritti di terzi, necessari ai fini della realizzazione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e della connessione in modalità FTTH.

La predetta domanda sarà presentata, unitamente agli allegati, secondo le modalità concordate con il Comune :

- all'Ufficio del PUC nominato dal Comune, ai sensi del successivo art. 12;
- alle Soprintendenze eventualmente interessate.

Il Comune, ove occorra, coinvolgerà le Soprintendenze e gli eventuali soggetti interessati dagli interventi per i quali sia necessaria l'acquisizione del relativo parere.

In merito al parere delle Soprintendenze, si precisa che non sarà necessaria l'acquisizione dello stesso, qualora l'intervento previsto nel Progetto non abbia impatto su eventuali vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici ovvero sia conforme alle modalità tecniche, tipologie standard di realizzazione e posa in opera preventivamente concordate negli specifici accordi e/o disciplinari eventualmente definiti con le Soprintendenze in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8.

A seguito dell'ottenimento, ove necessario, dei nulla osta di cui ai precedenti commi, il Comune provvede a rilasciare in tempi brevi, di norma entro un termine massimo di quindici giorni, l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dalla domanda e dal relativo Progetto.

Al fine di accelerare i tempi di attuazione del singolo Progetto, detta autorizzazione potrà essere immediatamente rilasciata anche per una parte soltanto degli interventi previsti nel Progetto, qualora per i medesimi interventi non risulti necessario acquisire il parere della Soprintendenza, rimettendo il rilascio dell'autorizzazione per la restante parte degli interventi a valle dell'ottenimento del predetto parere della Soprintendenza.

La singola autorizzazione potrà essere formalizzata sia attraverso un provvedimento esplicito del Comune, sia mediante stipula di uno specifico accordo sostitutivo del provvedimento, ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i.

Considerato che EOF attiverà procedure esecutive di tipo innovativo che dovranno limitare al minimo i disagi per la collettività, il PUC potrà autorizzare interventi anche in deroga al disposto del vigente Regolamento comunale.

Resta comunque inteso che, in mancanza della formalizzazione del provvedimento di autorizzazione, o dell'eventuale integrazione documentale richiesta nei modi sopraddetti, gli interventi oggetto della domanda e del relativo Progetto si intenderanno assentiti - ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 259/2003, nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i. - decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda e dall'ultimo parere ottenuto a seguito dell'eventuale Conferenza di Servizi avviata.

Ottenuta l'autorizzazione, OF invierà al Comune la comunicazione di inizio lavori del singolo Lotto, secondo le procedure in uso presso il Comune, eventualmente modificate per facilitare l'attuazione di un Progetto di queste dimensioni.

Per Lotto deve intendersi un'area territoriale comprensiva di una o più vie rientranti nel singolo Progetto autorizzato.

Art. 5

Comunicazione di conclusione degli interventi autorizzati e consegna elaborati as-built

Entro trenta giorni dalla conclusione del Progetto, OF dovrà trasmettere gli as built secondo le modalità concordate con il Comune:

- elaborati grafici (dovranno essere riportati anche i sottoservizi rilevati in fase di scavo) in formato pdf, dwg 2012 (firmati da tecnico abilitato) e in shape file
- dichiarazione di fine lavori e regolare esecuzione da parte di tecnico abilitato in formato pdf.

Art. 6

Adempimenti ai fini del D.Lgs. 33/2016

Con riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 33/2016, in particolare dagli articoli 4, 5 e 6, le Parti si impegnano a concordare, eventualmente anche attraverso successivi specifici accordi integrativi, forme di collaborazione e sinergie mirate a contenere quanto più possibile i tempi di realizzazione del Piano Open Fiber.

Art. 7

Interlocuzione con la Soprintendenza nel caso di vincoli ambientali, culturali e paesaggistici

Tenuto conto del carattere di urgenza e della piena condivisione, anche da parte del Comune, circa la necessità, rilevanza e utilità anche pubblica degli interventi previsti dal Piano Open Fiber, il Comune si impegna a collaborare con OF nell'individuazione delle più opportune soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo benestare nel caso di vincoli ambientali, culturali, paesaggistici e archeologici.

Ove risultino definiti accordi e/o disciplinari con le Soprintendenze relativi alla individuazione e definizione di modalità tecniche e tipologie standard di realizzazione ed esecuzione degli interventi previsti dal Piano Open Fiber, gli interventi previsti nei singoli Progetti sottoposti all'autorizzazione del Comune che siano conformi alle modalità tecniche e tipologie standard di realizzazione concordate con le

Soprintendenze stesse, potranno considerarsi pre autorizzati ai fini ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, con ciò senza necessità di acquisire un ulteriore esplicito benestare da parte delle Soprintendenze e senza necessità di avviare la conferenza dei servizi per tali interventi.

Resta ferma in ogni caso, l'applicazione della vigente normativa in materia di vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, che già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da realizzare in presenza di vincoli possano considerarsi di lieve entità, ovvero altre semplificazioni procedurali (art. 146, comma 9 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

Art. 8

Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale

Con la presente Convenzione il Comune autorizza OF, a seguito dei sopralluoghi propedeutici svolti dalla stessa e fatte salve eventuali prescrizione delle Soprintendenze, ad utilizzare le seguenti tecniche per la realizzazione di infrastrutture:

- a. minitrincea one day dig,
- b. minitrincea tradizionale,
- c. no-dig.
- d. Posa in rete aerea

La trincea tradizionale sarà prevista solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.

L'esecuzione dei lavori in generale sarà effettuata nel rispetto delle norme tecniche vigenti applicabili al momento della progettazione e dell'esecuzione ed in particolare delle norme CEI UNI 70029 e CEI UNI 70030 e delle Guide CEI 306-22, CEI 306-2, CEI 64-100/1, 64-100/2, 64-100/3 , 64-19 e 64-19 V1 e successivi aggiornamenti, oltre alle ulteriori norme applicabili.

Saranno utilizzati materiali e componenti di impianto conformi alle norme tecniche di riferimento.

Art. 9

Procedure per i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione

Nei casi di manutenzione programmata, OF comunicherà al Comune, con un preavviso adeguato all'entità dell'intervento e comunque non superiore a trenta giorni e non inferiore ai dieci giorni, data ed ora di inizio e fine dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura. Qualora entro dieci giorni il Comune non comunichi il proprio dissenso, l'intervento verrà eseguito osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.

Nei casi di interventi di riparazione su guasto, OF provvederà ad avviare le relative attività osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della

sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini, e ne darà immediata comunicazione agli uffici tecnici comunali.

In caso di intervento per pubblica necessità o urgenza, OF comunicherà le esigenze operative in via prioritaria agli uffici tecnici comunali e comunque alla sala operativa della Polizia Municipale.

Il Comune, per parte sua, si impegna a comunicare ad OF ogni situazione a sua conoscenza che possa comportare la necessità di interventi manutentivi sull'infrastruttura di OF.

Per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice della Strada, si farà riferimento al D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

Art. 10 **Obblighi di OF**

Nell'esecuzione delle attività, OF si impegna:

- ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di ogni normativa tecnica di settore applicabile;
- a vigilare affinché i terzi dalla stessa incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell'ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;
- ad adottare ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruiscia dell'infrastruttura stradale durante i lavori;
- ad utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;
- ad adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete;
- ad effettuare i ripristini stradali in conformità a quanto previsto dagli atti di regolamentazione della Società Patrimonio Città di Settimo Torinese.
- a provvedere agli eventuali oneri di manutenzione della rete;
- ad inserire nei singoli Progetti la realizzazione di connessioni (in fibra spenta) per gli immobili sedi di scuole comunali, uffici e sedi in generale **dell'Amministrazione Comunale di** o di Società e/o Enti alla stessa riconducibili, restando a carico del Comune gli oneri inerenti l'attivazione e la gestione della connettività. Il Comune si impegna ad utilizzare le infrastrutture esclusivamente per le proprie attività istituzionali a servizio della propria rete privata
- a rispettare per l'esecuzione delle opere le procedure autorizzatorie stabilite dalla Società Patrimonio Città di Settimo Torinese concessionaria per la viabilità cittadina, nonché a corrispondere quanto dovuto per l'esecuzione delle opere in favore della stessa concessionaria.

Art. 11 **Impegni del Comune**

Nell'ambito della Convenzione, il Comune si impegna a definire adeguate procedure per una copertura intensiva del territorio in un ambito pianificatorio, programmatico e autorizzativo di lungo termine procedendo a:

- nominare, con Provvedimento del Sindaco contestuale alla sottoscrizione della presente Convenzione, un Punto Unico di Contatto (PUC) con il compito tra l'altro, di agevolare e supportare le operazioni finalizzate alla realizzazione del Piano Open Fiber e di stipulare apposito disciplinare tra l'Amministrazione Comunale e OF, con la quale disciplinare le modalità procedurali dell'intervento e gli impegni a carico delle Parti, nonché di adottare tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto in parola, anche se rientranti nelle competenze di altri Direttori o altre strutture dell'Ente ed in loro sostituzione;
- favorire l'utilizzo, ove possibile, di nuove tecnologie di scavo atte a ridurre l'impatto delle opere sia in termini di disagi ai cittadini e sia in termini di riduzione dei tempi e costi degli interventi, garantendo nel contempo la piena salvaguardia sia delle funzioni svolte dalla viabilità comunale sia delle preesistenze in sottosuolo;
- a rendere disponibili a titolo gratuito anche le infrastrutture fisiche esistenti nella propria titolarità, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;
- informare in via preventiva OF, nel caso di interventi sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali utilizzate, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da OF, anche in considerazione della natura di pubblica utilità del servizio stesso, fornendo alla stessa indicazioni dettagliate circa tipologia, modalità e tempistica degli interventi. In questi casi, OF assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell'infrastruttura nel più breve tempo possibile. A tal fine il Comune garantirà la massima collaborazione e, ove richiesto da OF, si coordinerà con la stessa per l'individuazione della migliore soluzione tecnica di intervento sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali in modo da minimizzare il rischio di sospensioni/interruzioni del servizio fornito da OF. OF ha il diritto di presenziare con i suoi tecnici all'esecuzione dei suddetti interventi da parte del comune.

Art. 12

Catasto degli immobili cablati

Il catasto delle unità immobiliari cablate realizzata con architettura FTTH ha la funzione di censirle, coordinarle, razionalizzarle e renderle più semplici e trasparenti per cittadini, operatori, amministrazioni locali.

Entro trenta giorni dall'ultimazione del Progetto, OF comunicherà al Comune i riferimenti catastali di tutti gli edifici cablati in fibra ottica.

Il Comune terrà costantemente aggiornato il catasto degli immobili cablati, finalizzato anche a promuovere eventuali iniziative di sostegno all'accensione ed uso della relativa connessione internet.

Art. 13

Referenti

Entro e non oltre dieci giorni dalla stipula della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra il nominativo dei propri referenti.

Art. 14

Iniziative di comunicazione in merito alla realizzazione del Piano Open Fiber

Al fine di conseguire la più ampia e corretta diffusione delle informazioni relative alla realizzazione del Piano Open Fiber, le Parti si impegnano reciprocamente a coordinare le rispettive iniziative di comunicazione che potranno essere avviate, a tale riguardo, nei confronti della collettività e di ogni soggetto interessato.

Art. 15

Durata della Convenzione.

La presente Convenzione avrà durata pari a tre anni a far data dalla stipula per quanto riguarda la realizzazione dell'infrastruttura.

A meno di rinnovo, da concordarsi tra le Parti almeno trenta giorni prima del predetto termine, alla scadenza della Convenzione troveranno applicazione le ordinarie procedure seguite dal Comune.

Art. 16

Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali, come di seguito definite, e pertanto a non divulgarle senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Si considera "Informazione Confidenziale" ogni informazione relativa al Piano Open Fiber ed ai singoli Progetti, nonché qualunque informazione qualificata come tale dalla Parte che la rende nota, ovvero che detta Parte intenda e consideri come tale, nonché l'informazione cui si abbia accesso in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione.

In ogni caso, Informazione Confidenziale non può essere considerata l'informazione (i) che la Parte ricevente abbia sviluppato o acquisito indipendentemente; (ii) che diventi di pubblico dominio (per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla Parte ricevente), (iii) che sia resa nota dalla Parte che detiene l'informazione a terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza, o (IV) che sia stata ricevuta legittimamente da terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza.

Gli obblighi di cui al presente punto non impediscono la divulgazione che sia richiesta dalla legge, purché la Parte tenuta a rendere nota l'informazione notifichi immediatamente e prima della divulgazione detta circostanza all'altra Parte.

L'Informazione Confidenziale continuerà a restare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo nella titolarità della Parte che l'ha resa nota, e potrà essere utilizzata dalla Parte ricevente esclusivamente nell'ambito e per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Gli obblighi di cui al presente punto resteranno in essere per i due anni successivi alla scadenza o alla cessazione anticipata della presente Convenzione.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali che vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea.

Tali dati saranno conservati per la durata della Convenzione e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore ai termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Ciascuna Parte consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Ai titolari del trattamento OpEn Fiber e **Comune di Settimo Torinese**, si potranno inoltrare eventuali richieste ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto Legislativo, relative ad aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dei propri dati.

Art. 18

Applicazione delle norme

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia ed il Regolamento comunale vigente;

Il Comune dichiara e riconosce - in relazione alle previsioni contenute nella presente Convenzione e con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni - di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Modello Organizzativo sia dal Codice Etico di OF, i cui testi aggiornati sono riportati sul sito della Società. Conseguentemente, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, intrattenuto con OF, il Comune si obbliga sin da ora a rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo e a far sì che le medesime previsioni vengano rispettate anche dai propri dipendenti e/o consulenti OF.

Art. 19

Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del **Foro di Milano**.

Resta inteso che, in pendenza di giudizio e fino all'emissione della relativa sentenza, le Parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste.

ALLEGATI

Allegato B. " Procedure di ripristino"

Allegato "B"

PROCEDURE DI RIPRISTINO

Attività svolte con tecnica di scavo tradizionale in carreggiata

Per tutte le pavimentazioni bituminose, le dimensioni del ripristino definitivo, devono essere strettamente correlate alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula:

$$(*) \quad LR = (PS + LS) \times 1,20$$

Dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media dello scavo della manomissione e LS la larghezza media dello scavo stesso; la larghezza così ottenuta deve essere assiale al ripristino, pertanto essa può essere limitata unicamente dalla presenza di elementi di delimitazione di marciapiedi o banchine, di binari, o da qualsiasi altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione.

L'utilizzo di materiali di riempimento alternativi al misto granulare anidro naturale o stabilizzato (p.e. miscele cementizie) eventualmente utilizzati su richiesta della Città per motivi di viabilità, salvo diversa prescrizione, non consente una riduzione della dimensione del ripristino.

Il ripristino deve essere realizzato in conglomerato bituminoso (binder) per una profondità di cm. 15 misurata a partire dal piano viabile, seguito da idonea "sigillatura" dei bordi con mastice steso a caldo o nastro preformato bituminoso, preventivamente rifilati (vedasi tipologico A), previa rimozione con scavo o fresatura a freddo dello strato preesistente per uno spessore pari.

Tale tipologia di ripristino è applicabile anche nel caso di interventi puntuali quali inserimento di nuovi pozzetti e buche isolate in genere: detti Lmax e Lmin le dimensioni in pianta del pozzetto di nuova posa o della buca realizzata, il ripristino definitivo dovrà eccedere per ogni lato del pozzetto o della buca della dimensione Lmin.

Ove ci siano le condizioni tecniche e viabili il ripristino può essere realizzato, alternativamente, in conglomerato bituminoso fine (tappeto di usura) per una profondità di cm. 5 misurata a partire dal piano viabile, seguito da idonea "sigillatura" dei bordi con mastice steso a caldo o nastro preformato bituminoso (vedasi tipologico B) previa fresatura a freddo dello strato preesistente per uno spessore pari. In questo caso la larghezza LR di cui sopra può essere aumentata fino al 50% del valore ottenuto da formula (*).

In tutti i casi non si prevede il rifacimento degli strati di fondazione e sottofondazione.

Attività svolte con tecnica di minitrincea in carreggiata

Per tutte le pavimentazioni bituminose, il ripristino definitivo dovrà essere realizzato con conglomerato bituminoso fine (tappeto di usura) per una larghezza pari a 50cm per lato rispetto alla fresatura realizzata con tecnica di minitrincea (di larghezza compresa tra 5-15cm) per complessivi 115cm massimo, previa scarifica a freddo dello strato preesistente e del materiale di riempimento utilizzato per la colmataura della minitrincea (calcestruzzo pigmentato) una profondità di cm. 5 misurata a partire dal piano viabile, seguito da idonea "sigillatura" dei bordi con mastice steso a caldo o nastro preformato bituminoso.


Attività svolte con tecnica di scavo tradizionale su marciapiede

Per tutti i marciapiedi finiti con asfalto di tipo colato o malta bituminosa, il ripristino definitivo interesserà il rifacimento della fondazione in calcestruzzo per uno spessore di 10cm, per una larghezza pari alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo, e strato superiore di pavimento per marciapiedi in asfalto colato di spessore pari a 2cm o malta bituminosa, per tutta la lunghezza dello scavo e per una larghezza aumentata di 50cm, per lato di scavo, rispetto alla larghezza dello scavo (compresa tra 20-50cm) per complessivi 150 cm massimo.


ESTRATTO REGOLAMENTO PER RIPRISTINI DEFINITIVI

TIPOLOGICO "A": SCAVO IN CARREGGIATA


CASO "A": SOLO BINDER




TIPOLOGICO "D": MINISTRINCEA IN CARREGGIATA




TIPOLOGICO "B": SCAVO IN CARREGGIATA



TIPOLOGICO "E": SCAVO SU MARCIAPIEDE



TIPOLOGICO "C": POZZETTI o BUCHE ISOLATE



Note:

a) La demolizione del massetto è prevista nella sola sezione di scavo. Per le superfici in cui si procede a nuovo colato, al di fuori della sezione di scavo, si procede a sola rimozione del colato e uguagliazione del sottofondo

